



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

Il **Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia**, (d'ora innanzi denominato **PARCO**), con sede e domicilio fiscale in piazza Cavour, n. 1, 01016, Tarquinia (VT), C.F. n. 90144420560, e-mail pacerta@cultura.gov.it, recapito di p.e.c.: pa-certa@pec.cultura.gov.it, rappresentato dal dott. Vincenzo Bellelli in qualità di Direttore del PACT;

e

e il **Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali - DIBAF** dell'Università degli Studi della Tuscia via Camillo De Lellis s.n.c., 01100 Viterbo (d'ora innanzi denominato **Dipartimento**), rappresentato dal prof. Maurizio Petruccioli, in qualità di Direttore del Dipartimento,

- **VISTO** l'art 118 del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di seguito denominato Codice, secondo cui il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali possono valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca; specificamente gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 114 (valorizzazione), 118 (promozione), 119 (conoscenza), del citato Codice;
- **VISTO** il Decreto della Direzione Generale Musei, rep. n. 92 del 4 febbraio 2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale non generale di Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia al dott. Vincenzo Bellelli, dirigente, contratto rep. n. 154 del 4 febbraio 2002, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 883 del 6 aprile 2022 e che nel mese di marzo 2022 è iniziata la gestione effettiva anche a seguito di personale assegnato;
- **VISTO** l'art. 33, c. 3, lett. b), n. 23bis) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123, art. 1, c. 1, lett. bb) recante "Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", istituiva come Parco archeologico di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale, il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia;
- **VISTO** il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- **VISTA** l'istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR\02), afferente al DIBAF, accreditata dalla Commissione tecnica composta da membri del MiC e del MUR e costituita per le attività istruttorie finalizzate alla valutazione delle istituzioni formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro;
- **VISTO** che il Dipartimento ha tra i suoi compiti istituzionali l'organizzazione della didattica e della ricerca nel campo della conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni artistici, per la formazione culturale e professionale degli allievi;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



PREMESSO CHE

- il PARCO e il Dipartimento intendono stabilire un rapporto di collaborazione nel settore della conservazione e del restauro;
- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 1 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è "un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. (...) aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica";
- il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 2 del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., è "dotato di autonomia tecnico-scientifica e svolge funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in sua consegna, assicurandone la pubblica fruizione (...) e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca";
- il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, ai sensi dell'art. 43, c. 4, lett. n) del DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 e ss.mm.ii., "svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza";
- che tra i punti individuati dalla normativa, al fine di garantire uno standard di qualità minimo dell'insegnamento, una percentuale non inferiore all' 80 % delle attività tecnico didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice;
- VISTO che il C.d.L. a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali (LMR-02) istituito dal Dipartimento di Scienze dei Beni culturali dell'Università della Tuscia ha la seguente declaratoria: "Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali LMR\02 abilita alla professione di restauratore di beni culturali e si struttura in un percorso equamente distribuito tra insegnamenti teorico metodologici ed attività tecnico-didattiche di diagnostica, conservazione e restauro, svolte in laboratorio e in cantiere ed esercitate prevalentemente su contesti e manufatti originali. Vi si accede mediante prove, mentre l'iter si conclude con un esame finale. Il percorso formativo mira a fornire basi storiche, scientifiche e tecniche, una corretta impostazione metodologica, un elevato livello di capacità di riconoscimento, critica e diagnostica, una solida preparazione pratica, nonché attitudini di intervento e di gestione. I diplomati dovranno muoversi in un orizzonte che richiede senso di responsabilità, nell'impegno ad acquisire una coscienza culturale, forme comunicative adeguate ed una tensione costante verso l'aggiornamento. Il percorso è quindi strutturato nell'obiettivo di costruire l'inclinazione alla ricerca e alla sperimentazione, assumendo una precisa prospettiva deontologica di rispetto e cura dell'ambiente e dei beni culturali, in vista della loro trasmissione al futuro";
- VISTO che il Dipartimento svolge da tempo indagini per la documentazione e la diagnostica dei manufatti storico artistici e dispone di propri laboratori di restauro con attrezzature scientifiche per l'intervento e la diagnostica;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 2

Il PARCO e il Dipartimento concordano di collaborare nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali in contesti che includono la formazione dei futuri restauratori, anche per tirocini e *stages* post laurea secondo la normativa vigente in materia ivi compresi di regolamenti ministeriali. Il programma di lavori verrà sviluppato secondo piani e scadenze concordate preventivamente fra i contraenti.

Sarà cura del Dipartimento:

- promuovere studi ed indagini;
- promuovere la ricerca sui materiali di restauro e il loro comportamento in ambiente ipogeo, caratterizzato da condizioni microclimatiche peculiari;
- affidare la direzione tecnica degli interventi condotti sulle opere a tecnici qualificati come restauratori di beni culturali, secondo l'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- attenersi alle indicazioni della Direzione dei Lavori fornite dal PARCO;
- favorire la funzione formativa delle attività svolte dagli studenti coadiuvati da docenti restauratori di beni culturali;
- fornire agli studenti informazioni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- indicare e fornire agli studenti le dotazioni individuali di sicurezza e i piccoli attrezzi di cui dovranno essere muniti nel corso delle attività che si svolgeranno presso i cantieri di restauro;
- pubblicizzare gli interventi in sedi scientifiche ed in contesti di carattere divulgativo;
- formulare proposte per la valorizzazione e la fruizione dei beni sottoposti ad intervento conservativo.

Sarà cura del PARCO:

- assicurare durante lo svolgimento dei lavori la direzione da parte del proprio personale tecnico;
- mettere a disposizione la documentazione per lo studio preventivo dei materiali e della storia conservativa dei beni;
- pubblicizzare gli interventi in sedi scientifiche ed in contesti di carattere divulgativo;
- formulare proposte per la valorizzazione e la fruizione dei beni sottoposti ad intervento conservativo.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



Art. 3

Per la realizzazione delle attività previste nell'art. 2 del presente accordo, saranno predisposti accordi attuativi e/o specifici progetti di dettaglio, da autorizzarsi da parte della Direzione del Parco, tenuto conto della normativa vigente, ivi compresi i regolamenti ministeriali. Tali accordi attuativi e/o progetti di dettaglio dovranno esplicitare azioni, soggetti coinvolti, collaborazioni e competenze, modalità di esecuzione, durata delle attività, sedi, oneri a carico delle parti, coperture assicurative.

Art. 4

Il PARCO e il Dipartimento si impegnano a pubblicizzare le attività svolte come risultato di un'azione concordata anche attraverso pubblicazioni scientifiche e allestimenti di mostre.

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività il Dipartimento potrà avvalersi di laureandi, specializzandi e dottorandi anche di altri Corsi Universitari, nonché di collaboratori appartenenti alle proprie strutture o esterni, previa comunicazione scritta ed accordo con il PARCO.

Le coperture assicurative degli studenti, dei laureati, degli specializzandi, dei dottorandi e dei collaboratori, appartenenti ad altre Istituzioni Universitarie che a qualsiasi titolo svolgeranno funzioni inerenti al presente accordo, saranno garantite dal Dipartimento.

L'onere dei costi delle coperture assicurative, degli spostamenti degli studenti, dei materiali di restauro, delle indagini diagnostiche saranno a carico del Dipartimento o del PARCO secondo le reciproche possibilità economiche.

Art. 6

Il PARCO provvederà ad accogliere presso le sue strutture, con le eventuali limitazioni dettate dagli spazi e dalle norme di sicurezza, studenti dei corsi di laurea attivati presso l'Università aventi ad oggetto il restauro e la conservazione dei beni culturali, per la maturazione dei CFU previsti nei piani formativi.

Gli allievi opereranno su materiali e beni individuati di volta in volta dal PARCO e dall'Università, seguiti da un tutor individuato dalla direzione del Corso di Laurea dell'Università.

Art. 7

È prevista la presenza dei docenti interessati nei cantieri in cui si svolge l'attività degli studenti in ragione delle attività formative ricomprese nel restauro, dalla prima ricognizione al completamento del lavoro (indagini preventive, documentazione preliminare, in corso d'opera e finale, operatività sul manufatto, relazioni intermedie e finali). Il PARCO si impegna a consentire l'accesso degli stessi nei cantieri in oggetto.

Art. 8

L'Università, nei limiti della sua strumentazione e delle sue possibilità economiche, si impegna a condurre nei propri laboratori indagini scientifiche e strumentali su richiesta del PARCO, anche al di fuori dei programmi didattici attivati dall'Università, secondo tempi e modalità da concordarsi di volta in volta.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



Art. 9

Il PARCO e il Dipartimento si impegnano a collaborare al fine di determinare la eventuale ripartizione dei costi sostenuti per i materiali impiegati, la documentazione fotografica e scientifica dei progetti di restauro approvati di volta in volta tra le Parti.

Le spese sostenute dal PARCO per le attività dei singoli progetti approvati di volta in volta dalle Parti devono configurarsi solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute, essendo escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di margini di guadagno.

Art. 10

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente. Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

Nei limiti di cui alla presente convenzione, sarà possibile l'inserimento di clausole integrative alla stessa al fine di attuare gli scopi da essa previsti.

Art. 12

I contraenti definiscono eventuali azioni congiunte per la ricerca di sponsors e/o di finanziamenti di qualsiasi fonte.

Art. 13

Il presente Protocollo ha durata annuale, a decorrere dalla data di stipula, e si intende rinnovato col tacito consenso fra le parti. Ognuna delle due parti potrà dare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, disdetta almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

L'articolazione temporale delle attività previste sarà svolta in tempi stabiliti annualmente in relazione alla programmazione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



Art. 14

Luoghi di esecuzione dei lavori oggetto del presente Protocollo sono i cantieri, i laboratori, ed eventuali altri siti che verranno concordati di volta in volta dalle parti.

Art. 15

Per gli effetti del presente atto e tutte le conseguenze da esse derivanti, il PARCO e l'Università eleggono domicilio presso le sedi indicate nella costituzione dei componenti nel presente atto.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'attuazione del presente protocollo e qualora non si dovesse trovare un accordo, di affidare la soluzione al Foro di Roma.

Art. 16

La presente Convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B del DPR 642/72 e verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa del DPR 131/86. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 17

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

DIPARTIMENTO
PER LA INNOVAZIONE
NEI SISTEMI BIOLOGICI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI



PARCO
ARCHEOLOGICO
di CERVETERI
e TARQUINIA



Per il PACT

Tarquinia, li _____

Per il Dipartimento DIBAF

prof. Maurizio Petruccioli

Viterbo, li 30/06/2023